



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE “RICCARDO MASSA” con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. 12621570154, in persona del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, Prof. ssa Silvia Kanizsa., giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2009, autorizzato con delibera del Consiglio del Dipartimento del 13/03/2014;

(di seguito denominata *UNIVERSITÀ*);

E

FONDAZIONE CULTURE SANTARCANGELO, con sede in Santarcangelo di Romagna., Via Montevicchi n.41 , Cod. Fisc. e P.IVA 02308610407, qui rappresentato da Monica Ricci., in qualità di Presidente

(di seguito denominato “*CONTRAENTE*”);

PREMESSO

- che il Contraente e l'Università, in particolare per essa, il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” svolgono entrambi attività di studio e di ricerca nel campo della didattica dell'arte contemporanea, della didattica dei linguaggi museali, della didattica formale e informale tra scuola museo e patrimoni culturali;
- che il Contraente e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca nel campo della didattica dell'arte contemporanea, della didattica dei linguaggi museali e della didattica formale e informale tra scuola, museo e patrimonio, disagio e benessere a scuola;

- Che il Contraente ha tra i suoi fini statuari la promozione della ricerca e della formazione nel campo della cultura museale, della formazione con particolare riguardo alle scritture museali, anche mediante l'apporto coordinato di altri enti e istituzioni, ovvero mediante accordi con enti esterni;
- Che il Contraente si propone altresì, di collaborare con istituti scientifici, università, enti pubblici e privati sia in ambito nazionale che internazionale per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo dell'educazione e della formazione.
- Che il Contraente svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza, non a fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.
- Che il Contraente intende porsi quale istituzione culturale permanente ed aperta al pubblico, snodo di alta divulgazione ove cultura, espressioni/manifestazioni culturali, arte, costume, scienza e tecnica, multimedialità e comunicazione in genere vengono approfondite, illustrate individuate, comparate, tutelate, promosse e valorizzate nell'ambito della Provincia di Rimini; inoltre, nell'ambito delle sue attività riferite alla didattica e formazione nell'ambito della didattica del patrimonio culturale realizzata dai suoi poli culturali afferenti (musei, biblioteca, cinema, teatro, archivi) gestisce attualmente, per l'Unione dei comuni della Valmarecchia, le attività e iniziative del CET (Comunità Educante Territoriale) e del CRP (Centro Risorse Pedagogiche);

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- Che l'UNIVERSITÀ, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in un ampio e complesso progetto di innovazione e di ricerca che verte su argomenti quali formazione di docenti, educatori, didattica formale e informale, rapporto tra scuola, museo e patrimonio;
- Che l'UNIVERSITÀ vanta una grande esperienza e conoscenza nel campo della didattica formale e informale, in particolare nell'ambito della didattica scolastica e museale oltre che nell'educazione al patrimonio;
- Che l'UNIVERSITÀ intende promuovere e sostenere, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia universitaria e della libertà di ricerca e di insegnamento, anche progetti formativi per operatori specializzati nei settori della didattica generale, artistica e museale;
- Che è interesse del Contraente e dell'UNIVERSITÀ (di seguito, le "PARTI") approfondire la comprensione dell'arte, dei linguaggi museali e nello specifico dell'arte contemporanea in tutti gli aspetti;
- Che è scopo delle PARTI ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca e di azione didattica;
- Che è intenzione delle PARTI individuare e promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane per la ricerca, la sperimentazione, la formazione e la didattica, attraverso l'interazione fra scuola, museo e studenti;
- Che è interesse delle parti porre le basi per la realizzazione condivisa delle



interazioni e degli strumenti necessari allo svolgimento, in collaborazione, di programmi di ricerca, sperimentazione e formazione attraverso forme laboratoriali, esperienze sul campo che vedano coinvolti in azioni comuni museo, università e mondo della scuola.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. L'Università e il Contraente convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della didattica museale e dell'arte contemporanea, al fine di promuovere la sperimentazione, la didattica, la formazione e lo studio nel settore motivo della presente convenzione e specificatamente:

- didattica dell'arte contemporanea; didattica dei patrimoni culturali; didattica dell'inclusione, formale e informale fra scuola, museo e patrimoni culturali. Disagio e benessere a scuola

2. Le parti di comune accordo e congiuntamente definiranno i protocolli di lavoro di attuazione del PROGRAMMA DI RICERCA ed effettueranno la valutazione dei risultati del PROGRAMMA stesso.

Il PROGRAMMA DI RICERCA, come individuato nell'Allegato Tecnico alla presente convenzione (**Allegato A**), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, definisce gli obiettivi e gli scopi del progetto, le proprietà e le applicazioni da ricercare e verificare.

3. Il PROGRAMMA DI RICERCA si concluderà con la predisposizione, a cura delle Parti, di una relazione sui risultati del PROGRAMMA DI RICERCA.

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

1. L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione la





Dottorssa Franca Zuccoli., ricercatrice non confermata presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa". dell'Università.

2. Il Contraente indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dottor Mario Turci.

3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse

messe a disposizione del PROGRAMMA DI RICERCA

1. Per l'attività di ricerca oggetto della presente convenzione il Contraente e l'Università metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale interno e/o esterno (collaboratore e/o consulente) descritti **nell'allegato B** alla presente convenzione, della quale è da considerarsi parte integrante.

2. Per il conseguimento dei fini prefissati con la presente convenzione, l'Università e il Contraente consentiranno alle persone coinvolte nell'attività di ricerca, sulla base di accordi tra i Responsabili Scientifici e salvo i regolamenti interni delle due parti, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento del PROGRAMMA DI RICERCA, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto di cui al presente atto.

Articolo 4 – Segretezza

1. Ai fini del presente accordo, i contraenti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni Parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione del PROGRAMMA DI RICERCA e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di

seguito, INFORMAZIONI CONFIDENZIALI).

2. Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.

3. I contraenti si impegnano a:

- mantenere le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI segrete e confidenziali e a non rivelarle a terzi;
- limitare l'uso delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI alle attività connesse al PROGRAMMA DI RICERCA e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
- assicurare la circolazione e la diffusione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse allo sviluppo del PROGRAMMA DI RICERCA;
- assicurare che tutte le persone alle quali siano rese disponibili le INFORMAZIONI CONFIDENZIALI siano consapevoli della natura confidenziale delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e si conformino ai termini e alle condizioni del presente accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle INFORMAZIONI CONFIDENZIALI e dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA.

4. Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei Responsabili scientifici e dei loro collaboratori.

5. Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati del PROGRAMMA DI RICERCA ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui all'art. 5 e 6.

Articolo 5 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

1. La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del



Handwritten signature in the bottom right corner of the page.

PROGRAMMA DI RICERCA sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

2. Fermo restando che ogni Contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del PROGRAMMA DI RICERCA conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

4. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

5. Resta inteso che le Parti concorderanno tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 6 – Pubblicazione dei risultati



1. L'eventuale pubblicazione dei risultati del PROGRAMMA DI RICERCA sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
2. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
3. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
4. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita per il tempo necessario alla tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

Articolo 7 - Uso del nome e/o logo delle Parti

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

Articolo 8 - Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle



parti contraenti.

Articolo 9 - Copertura assicurativa

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Università potrà avvalersi di personale esterno (borsisti, dottorandi, collaboratori, etc...) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al PROGRAMMA DI RICERCA potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.
3. Il Contraente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 10 – Salute e Sicurezza del lavoro

1. Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:
 - prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente convenzione, in che area di attività;
 - i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti



adempimenti;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

2. La Parte ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto
- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso
- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.
- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività.

Articolo 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 5 (cinque) anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. In caso di rinnovo della convenzione, alla relazione sui risultati del PROGRAMMA DI RICERCA dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 12 - Recesso e risoluzione consensuale della convenzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da comunicare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.


RK

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni.

Articolo 14 – Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 15 - Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letta, approvata, sottoscritta.

7 APR 2014

Milano,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA – DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE "RICCARDO MASSA"

Il Direttore del Dipartimento (*Silvia Kanizsa*)

.....
Silvia Kanizsa

Santarcangelo di Romagna,

FONDAZIONE CULTURE SANTARCANGELO

Il Legale rappresentante (*Monica Ricci*)

.....
Monica Ricci



Fondazione Culture Santarcangelo (FO.CU.S.)
Piazza G. Marconi, 1
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Registro Persone Giuridiche Prefettura n. 168/2007
P.IVA 023 086 104 07

Monica Ricci

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

Oggetto

Il progetto ha come scopo l'apertura di uno spazio di collaborazione fra l'esperienza e i programmi dell' Università e la Fondazione Fo.Cu.S nelle sua attività, programmi e collaborazioni nell'ambito della formazione e didattica.

- condividere processi formativi e produzioni sperimentali in merito alla Documentazione educativa, alla Educazione degli adulti, alla Didattica dell'arte, alla Didattica Intermediale e alla Didattica dell'inclusione;
- scambiare informazioni ovvero mettendo in rete informazioni, documentazione, valutazioni e strategie;
- attivare progetti sperimentali e azioni comuni di natura formativa, scientifica, metodologica, documentativa con particolare attenzione agli educatori e operatori educativi e sociali, con un approccio di promozione della cittadinanza attiva;
- promuovere una comunità educante: le comunità educanti sono complesse e inevitabilmente plurime, perciò hanno bisogno di una struttura connettiva che le sappia leggere e governare: hanno bisogno di un disegno politico lungimirante, coraggioso, autorevole; così come *hanno bisogno di alleanze autorevoli*

Punti di forza e promozione di una sfida

Punti di forza del progetto possono essere rintracciati nella promozione di:

- una politica delle alleanze: università, agenzie, istituti, territorio, scuola
- una attenzione alla "qualità" e alle buone pratiche
- un orientamento al dialogo "produttivo"

Il progetto promuove una sfida volta a sostenere :

- l'attenzione alle umanità narrative: accoglienza, ascolto, dignità
- la gestione della complessità: aggiornamento, osservazione, formazione
- l'orientamento ad una didattica inclusiva e partecipata

Obiettivi

1. Contribuire a costruire una comunità educante inclusiva nella quale tutte le istituzioni divengano partner responsabili del presente e futuro delle nuove generazioni



2. Costruire un patto territoriale che veda coinvolti tutti i soggetti chiamati a promuovere cultura ed educazione
3. Promuovere l'intersettorialità e l'interconnessione tra i diversi soggetti che con le proprie specificità si occupano di educazione alla cittadinanza attiva e promozione di una cultura dell'inclusione
4. Valorizzare il Patrimonio territoriale e la didattica delle arti
5. Promuovere spazi creativi di costruzione di quegli "spazi terzi" in cui l'incontro e dialogo fra i portatori di esperienze culturali diverse possano realizzare esperienze del narrarsi e del narrare, per immaginare e partecipare a ipotesi di comunità futura.
6. Superare la separatezza degli interventi e la frammentazione delle progettualità a favore dell'integrazione, fondati sul dialogo, sul raccordo delle competenze e sulla cooperazione tra scuola ed extrascuola;

Ambiti

- didattica dell'arte contemporanea
- didattica dei patrimoni culturali
- didattica dell'inclusione
- didattica formale e informale fra scuola, museo e patrimoni culturali
- benessere e disagio a scuola

Aree

- Didattica dell'arte e del patrimonio culturale (area dell'innovazione per "guardare al futuro")
- Aggiornamento e formazione permanente, rivolti non solo ad educatori ed insegnanti ma anche agli studenti e agli adulti in genere (area della formazione)

